



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

**Consultazione
presso la
Sesta Commissione (Territorio e ambiente)
del
Consiglio regionale della Regione Toscana**

**Documento di osservazioni
di
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici sulla
proposta di legge regionale Toscana n. 378 “Disciplina
in materia di impianti di radiocomunicazione”**

Firenze, 12 novembre 2009



Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è la Federazione di settore che rappresenta in Confindustria le imprese di Applicazioni Satellitari, Comunicazione e Marketing, Consulenza, Contenuti Digitali, e-Media, Formazione, Ingegneria, Internet, Qualità, Radiofonia e Televisione, Ricerche e Sondaggi, Servizi Tecnologici e professionali, Tecnologie Informatiche, Telecomunicazioni.

La Federazione - alla quale aderiscono 51 Associazioni di Categoria dei Servizi Innovativi e Tecnologici e 62 Sezioni Territoriali istituite presso le Unioni Provinciali di Confindustria che rappresentano circa 17.000 imprese con 600.000 addetti - **rappresenta, tra le altre, le Associazioni delle imprese di Telecomunicazioni (Assocomunicazioni-Asstel), di Internet (AIIP-Associazione Italiana Internet Provider), della Radiofonia e della Televisione (RNA-Radio Nazionali Associate e FRT-Federazione Radio Televisioni), e la RAI-Radiotelevisione Italiana, ossia le imprese direttamente interessate ai temi trattati nella proposta di legge. Con il contributo dei predetti Associati la Federazione ha predisposto il presente documento tecnico di osservazioni nel quale tutte le citate componenti della base associativa, nonché Confindustria Toscana, si riconoscono completamente. Il documento costituisce parte integrante della consultazione del 12 novembre 2009 presso la Sesta Commissione (Territorio e ambiente) del Consiglio regionale della Toscana.**

Considerata la natura specialistica della materia, in aggiunta alle proposte riportate nel presente documento, la Federazione è disponibile nei confronti dell'Amministrazione regionale per svolgere eventuali approfondimenti tecnici da fornire anche in occasione di incontri dei propri esperti con gli Uffici competenti.

Di seguito si forniscono le osservazioni della Federazione alla proposta di legge regionale n. 378, di iniziativa della Giunta regionale della Toscana, "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", che non appena approvato ed entrato in vigore sostituirà la legge regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 54, che contestualmente verrebbe abrogata.

* * *

Osservazioni generali

La normativa regionale di disciplina degli impianti di radiocomunicazioni deve essere coerente con i principi fondamentali di riferimento stabiliti dalle leggi statali in tale materia (legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche"). Tale obiettivo, peraltro, è dichiarato dalla proposta di legge che, nel rivedere la disciplina regionale in materia di impianti di radiocomunicazione (legge regionale 6 aprile 2000, n. 54), si pone appunto l'intento di adeguare la disciplina medesima "al mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ...entro cui si può esplicitare la potestà normativa regionale" (considerato 2



della proposta di legge) anche a seguito della modifica del Titolo V, della Parte II della Costituzione. Tuttavia, nonostante tale premessa la proposta presenta alcune disposizioni che contrastano con alcuni principi stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), poi confermati dalla giurisprudenza intervenuta in materia, che pure sono richiamati e riconosciuti in altri “considerato” della proposta di legge.

Prima di entrare nel dettaglio degli articoli è necessario premettere ancora una considerazione di carattere generale. La proposta di legge regionale n. 378, e segnatamente la formulazione di taluni articoli, sembra riferirsi ed adattarsi in massima parte alla regolamentazione delle telecomunicazioni mobili e non agli impianti per la radiodiffusione. Si osserva, ad esempio, che la presentazione al comune, da parte degli operatori, del programma di sviluppo della rete non si addice agli operatori del settore radiotelevisivo, soprattutto a seguito della transizione dalla televisione analogica a quella digitale terrestre che necessariamente deve essere gestito a livello nazionale (assegnazione delle frequenze e caratteristiche di emissione). L'esistenza di specificità tra il settore radiotelevisivo e quello delle telecomunicazioni è d'altra parte evidenziato dal principio di specialità sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione). In virtù di tale principio le disposizioni del citato testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal codice delle comunicazioni elettroniche. In relazione a tale considerazione le proposte formulate tendono a dare la necessaria differenziazione della regolamentazione per i due ambiti citati.

Nella proposta di legge anche dal punto di vista terminologico occorrerebbe che i soggetti, ai quali la disciplina si applica, venissero individuati con precisione attraverso definizioni corrette ed univoche, tenendo conto che vi sono soggetti che operano in virtù di concessione, altri che operano per effetto di licenze ed altri che operano a seguito di autorizzazione generale. Si potrebbero adottare le opportune definizioni, mutuandole dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), dal testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), o da altri provvedimenti regionali: a titolo esemplificativo si potrebbe definire **“gestore: persona fisica o giuridica, titolare di concessione o di altro titolo autorizzativo per l'esercizio degli impianti”**. Questa definizione è tratta da altri provvedimenti della Regione Toscana: la delibera n. 518 del 31 maggio 2004 tra le definizioni afferma ad esempio: **“Gestore: persona fisica o giuridica, titolare di concessione o di altro titolo autorizzativo per l'esercizio degli impianti, soggetta alle norme ed alle procedure disciplinate dalla l.r. 54/2000 e dalla presente deliberazione”**.

Conseguentemente nell'articolo 3 andranno inserite una o più definizioni.

Nel seguito vengono illustrate osservazioni più puntuali sulle disposizioni della proposta di legge che a nostro avviso presentano criticità.



Osservazioni particolari

Preambolo della proposta di legge. Considerato 18

Al considerato 18 nel preambolo della proposta di legge per una maggiore precisione e completezza del testo si propone di sostituire le parole: “assicurare il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità”, con le parole: “assicurare il rispetto dei limiti **di esposizione**, dei valori **di attenzione** e degli obiettivi di qualità”.

Queste precisazioni appaiono utili per completare concetti che altrimenti risulterebbero non definiti. “Limite di esposizione” e “valore di attenzione”, così come “obiettivi di qualità” sono definizioni già fornite dall’articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, e *d)* della legge n. 36 del 2001, pertanto entrate nell’ordinamento giuridico.

Articolo 1 - Finalità

Comma 2

Il comma 2, il quale cita il principio di precauzione, appare pleonastico in quanto il predetto principio, sancito dall’Unione europea, fa già parte dell’ordinamento.

Comma 3, lettera c)

Nel comma 3, lettera *c)*, l’uso della dizione “inquinamento ambientale” non appare appropriato per le emissioni elettromagnetiche.

Si propone di sostituire le parole “il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche” con le seguenti: “il controllo dei livelli di emissioni elettromagnetiche”.

Comma 4

Al comma 4, analogamente a quanto detto per il considerato 18, appare necessario modificare le parole “Nei rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità”, con le seguenti: “Nei rispetto dei limiti **di esposizione**, dei valori **di attenzione** e degli obiettivi di qualità”.

Articolo 2 - Ambito oggettivo

Commi 2 e 3

Il concetto di potenza introdotto ai commi 2 e 3 appare ambiguo. Non ha senso riferirsi alla potenza massima irradiata e poi all’EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) come se fossero due concetti differenti. Infatti con il termine EIRP (acronimo di Equivalent Isotropic Radiated Power, ossia potenza isotropia irradiata equivalente) si intende una misura di



densità di potenza radio irradiata. Tale densità è riferita all'irradiazione di una antenna isotropica ideale, e si riferisce all'effettiva potenza di trasmissione di un sistema radio.

Si propone, pertanto, di sostituire la dizione “potenza massima irradiata” con quella di “potenza in antenna” o “potenza di apparato” oppure “potenza operativa”. Anche il considerato 11, relativamente ai criteri utilizzati per alcune esclusioni, fa riferimento alla potenza in antenna e alla potenza EIRP irradiata.

Comma 4: soppressione della lettera b)

Prevedere espressamente, come indicato dalla lettera *b*), l'applicazione agli impianti a bassa potenza del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) potrebbe essere tautologico e fuorviante. Essendo disposizioni di carattere nazionale queste trovano infatti applicazione, per gli aspetti non disciplinati nel provvedimento locale, pur in assenza di esplicita previsione della legge regionale: pertanto la previsione è inutile. La stessa, peraltro, è tale da ingenerare molta confusione in merito al regime autorizzatorio applicabile alla particolare tipologia di impianti contemplati dalla norma medesima. **Si propone pertanto di sopprimere la lettera b).**

Introduzione comma 4-bis

Gli impianti a bassa potenza, in base di quanto sopra affermato, sono esclusi dall'ambito di applicabilità dell'articolo 9 e il richiamo *tout court* alla applicabilità “comunque” del codice delle comunicazioni elettroniche farebbe propendere per la sottoposizione dei medesimi al regime autorizzatorio ivi previsto (autorizzazione o dichiarazione di inizio di attività). Più coerente con gli obiettivi che la stessa Regione nella relazione al provvedimento dichiara di voler perseguire è sicuramente la previsione per tali tipologie di impianti di un regime autorizzatorio ulteriormente semplificato rispetto a quanto stabilito dal legislatore nazionale. **Si propone pertanto all'articolo 2 di inserire, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis:**

“4-bis. Per gli impianti di cui ai commi 2 e 3 i gestori o i proprietari inviano al comune e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto.”.

Articolo 3 - Definizioni

Come già sopra esposto nelle osservazioni generali per evitare ambiguità terminologiche occorrerebbe adottare, ove possibile, le definizioni già presenti nelle normative statali di riferimento. Le normative di riferimento, in particolare, sono la legge n. 36 del 2001, il decreto legislativo n. 259 del 2003, il decreto legislativo n. 177 del 2005.



Comma 1. **Introdurre la definizione di *gap filler*** (si veda il successivo articolo 11). La definizione potrebbe essere la seguente:

“*gap filler*: impianto di diffusione di bassa potenza atto a ridiffondere il segnale in ‘zone d’ombra’ rispetto all’impianto di diffusione principale;”.

Comma 1, lettera f). La definizione di “microimpianti” è la seguente: gli impianti fissi per l’accesso radio del pubblico a servizi di telefonia e a servizi Internet con potenza massima irradiata inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W. Come per gli altri casi si fa confusione parlando di differenti valori di potenza irradiata e di EIRP, mentre il parametro di 5 W dovrebbe essere riferito alla potenza in antenna.

Articolo 4 - Funzioni della Giunta regionale

Al fine di evitare appesantimenti ed ingiustificati oneri che possano ostacolare o inibire l’attività degli operatori, è necessario che gli adempimenti che saranno previsti a carico dei gestori medesimi rispecchino quelli già stabiliti per la costituzione del catasto radioelettrico nazionale. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, stabilisce con proprie deliberazioni i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della legge n. 36 del 2001 (articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1). In tal senso si esprime anche la disposizione del comma 2 dello stesso articolo 4: “I criteri e le modalità di cui al comma 1 si attengono a principi di semplicità e tengono conto, quando vigente, della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale.”.

Articolo 5 - Catasto regionale degli impianti

L’articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, ha istituito il catasto regionale degli impianti.

La deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 1235, definisce le modalità relative alla presentazione, da parte dei gestori degli impianti, delle dichiarazioni ai fini della formazione e dell’aggiornamento del catasto regionale degli impianti.

La deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2003, n. 795, definisce le modalità relative alla presentazione da parte dei gestori degli impianti per telefonia mobile delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e) dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, riguardante quindi il catasto regionale degli impianti per telefonia mobile.

Per quanto riguarda il settore radiotelevisivo, invece, è stata la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2004, n. 518, “Modalità relative alla presentazione da parte dei gestori degli impianti delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e), dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, ‘Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione’. Catasto regionale degli impianti ad esclusione di quelli rientranti



nelle modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 4 agosto 2003”, che ha definito le modalità relative alla presentazione, da parte dei gestori degli impianti, delle dichiarazioni ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi.

I gestori hanno fornito tutto quanto richiesto secondo le modalità, i tempi e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale vigente e dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui si è detto.

E' necessario quindi che non si debba fornire di nuovo tutto il catasto degli impianti né costituire *ex novo* un altro catasto. E' auspicabile poi che per quanto già fornito non vengano cambiati criteri, sistemi e modalità di aggiornamento che determinerebbero un nuovo lavoro e costi aggiuntivi a carico dei gestori. Eventuali modifiche decise dagli enti regionali dovrebbero in ogni caso essere a loro carico per quanto riguarda il catasto esistente.

Introduzione comma 3-bis

L'articolo 4 - come si è detto - rinvia a deliberazioni della Giunta regionale per la definizione di criteri tecnici e modalità tecniche e procedurali per l'attuazione della legge regionale. Per salvaguardare il lavoro già svolto relativamente alla dichiarazione degli impianti esistenti - esigenza imprescindibile -, **si propone, dopo il comma 3, di inserire un nuovo comma 3-bis per disciplinare la fase di prima attuazione della legge**, facendo salvi gli adempimenti già svolti e le dichiarazioni già effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge. **La formulazione del nuovo comma dovrebbe essere la seguente:**

“3-bis. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle dichiarazioni di cui al comma 3, è valida ed idonea la documentazione già prodotta ai sensi della legge 6 aprile 2000, n. 54, per la formazione del catasto regionale.”.

Articolo 6 - Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali

In questa categoria dovrebbero teoricamente rientrare anche i ponti radio per radiofonia che però risultano già dichiarati nel catasto complessivo attuale. Sarebbe quindi necessario che vengano esplicitamente esclusi gli esistenti considerando valido il catasto attuale. Si potrà eventualmente seguire questa procedura per i nuovi ponti radio.

Articolo 7 - Comitato tecnico per gli impianti

L'articolo 7 istituisce il Comitato tecnico per gli impianti. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da sei membri (due funzionari della Regione, due designati da ARPAT, due designati dal Consiglio delle Autonomie locali). In



relazione all'oggetto dei lavori, la convocazione del Comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti. I compiti del Comitato sono quelli di fornire consulenza tecnica nell'ambito delle procedure sostitutive relative alle azioni di risanamento e la formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all'approvazione del programma di sviluppo comunale degli impianti. Si fa presente che ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche (articoli 4 e 87) le procedure per l'installazione degli impianti mobili di comunicazione devono essere improntate al principio di semplificazione amministrativa. Pertanto non è ammesso violare tale principio, attribuendo ad esempio compiti ad organismi, il cui svolgimento può rallentare od ostacolare ingiustificatamente l'implementazione ed il corretto esercizio degli impianti medesimi. In tal senso e con specifico riferimento alle funzioni riconosciute al Comitato in relazione alle procedure sostitutive (articolo 12, comma 6) nell'ambito delle azioni di risanamento, si evidenzia che gli unici organi competenti in materia di rispetto dei limiti di emissione elettromagnetica sono le ARPA regionali.

Commi 2 e 3

Nella composizione del Comitato si ritiene utile che venga inserito un rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Ministero e che venga meglio specificata la partecipazione delle imprese di radiocomunicazione.

Si propone di modificare il comma 3 onde prevedere esplicitamente che ai lavori siano "sempre invitati rappresentati delle associazioni di categoria delle imprese di radiocomunicazione private ed un rappresentante della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo o suo delegato."

Articolo 9 - Programma di sviluppo comunale degli impianti

Comma 1

Per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per gli altri gestori radiotelevisivi si dovrebbe escludere l'onere di presentare annualmente al comune il programma di sviluppo degli impianti, perché per i soggetti che operano in tale settore, data la tipologia di impianti, non ha senso prevedere la comunicazione annuale di un programma di sviluppo comunale degli impianti. Tale adempimento poco si addice agli operatori del settore radiotelevisivo, in special modo a seguito del processo di transizione dalla televisione analogica a quella digitale che necessariamente deve essere gestito a livello nazionale, con affinamenti che non possono trovare risposte se non in corso d'opera (assegnazione delle frequenze e caratteristiche di emissione) volti a garantire un uso efficiente e pluralistico delle frequenze, l'uniforme copertura ed la razionale distribuzione delle risorse fra i soggetti operanti in ambito nazionale e locale.

Comma 2

Sarebbe preferibile che il programma di sviluppo comunale individui le aree di ricerca per la localizzazione degli impianti e non la localizzazione *tout court* degli stessi.



Si propone inoltre di aggiungere alla fine della lettera b) dopo le parole “di cui all’articolo 11, comma 1” le seguenti parole: “, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003”.

Articolo 10 - Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione o alla modifica degli impianti

Comma 1

Sarebbe preferibile che, nel caso di modifica anche solo radioelettrica, la richiesta di autorizzazione sia richiesta solo dove la modifica comporti un aumento dell’esposizione teorica della popolazione ai campi elettrici e non in ogni caso.

Si propone, pertanto, dopo le parole “anche solo radioelettrica” di inserire le seguenti: “qualora comporti un innalzamento dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettrici”.

Introduzione comma 2-bis

La disposizione si rende necessaria perché, nonostante i continui rinvii al Codice delle comunicazioni elettroniche presenti nel provvedimento e il dichiarato intento del legislatore regionale di recepire le norme di carattere nazionale, la disciplina delineata dall’articolo 10 lascia sempre intendere che sia necessario “il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente locale”.

Proprio in considerazione di ciò, **si ritiene altresì opportuno prevedere espressamente che l’istanza, in caso di decorso del termine di 90 giorni dalla data di presentazione, si intenda comunque accolta (silenzio - assenso).**

In mancanza di tali previsioni, i dichiarati intenti semplificatori e di adeguamento alla disciplina di carattere nazionale potrebbero essere vanificati nella fase applicativa del provvedimento col rischio di ristabilire quella situazione di incertezza per l’operatore, che appunto la legislazione nazionale ha risolto.

Il comma 2-bis è necessario, come sopra detto, perché la proposta di legge disciplina espressamente l’iter autorizzatorio per l’installazione degli impianti e rinvia al procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003 per la verifica della compatibilità edilizia urbanistica e ambientale. La norma infatti prevede il mero rinvio per la disciplina dell’iter autorizzatorio a quanto previsto dall’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, limitandosi ad individuare nello sportello unico per le attività produttive (SUAP) l’“ufficio” comunale delegato alla ricezione delle istanze (in tal caso andrebbe modificata anche la rubrica dell’articolo che è appunto destinato a dettare la “Disciplina per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione od alla modifica degli impianti”); quindi la modifiche proposta si rende necessaria per evitare incertezze applicative.

Si propone, dopo il comma 2, di inserire il seguente:

“2-bis. Fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 4-bis, nel caso di installazione di impianti con potenza immessa in antenna inferiore a 20 watt è



sufficiente la denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003.”.

Comma 5

Il comma 5, richiamando l'articolo 9, comma 7, della legge n. 36 del 2001 sembra escludere gli impianti di telefonia mobile dall'obbligo di apporre l'etichetta informativa (che viene limitato agli elettrodotti e agli impianti di radiodiffusione), tuttavia l'articolo 15 (disposizioni attuative), al comma 4, dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge i gestori degli impianti autorizzati appongano l'etichetta di cui al comma 5 dell'articolo 10. **Le due disposizioni pertanto andrebbero coordinate.**

Articolo 11 - Obiettivi di qualità

Commi 1 e 2

Il comma 1 subordina il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti mobili al rispetto dei criteri localizzativi definiti. Premesso che è interesse del gestore stipulare accordi di *cositig* con altri operatori e realizzare infrastrutture che hanno un impatto ambientale e visivo minimo, si sottolinea che i comuni non possono individuare a priori le aree del loro territorio in cui l'installazione degli impianti è condizionata o addirittura vietata. In merito, esiste una ricca giurisprudenza, sia amministrativa che della Corte costituzionale.

La norma disciplina diversamente gli impianti fissi per la telefonia cellulare da quelli per i servizi di radiodiffusione. **E' tuttavia necessario salvaguardare la natura dei *gap filler* sia quelli associati agli impianti di radiodiffusione, sia quelli associati a quelli di telecomunicazioni. Pertanto si propone di modificare al comma 1, sia la lettera a) che la lettera b).**

La disposizione assumerebbe il seguente tenore:

“a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi, ad eccezione dei *gap filler*, sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti, inclusi i *gap filler*, sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica; è favorito il posizionamento di tali impianti su edifici o in aree di proprietà pubblica anche attraverso la previsione nei regolamenti comunali di procedure autorizzative semplificate e di riduzione dei termini di cui all'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003 per i gestori che accettano di posizionare i propri impianti su proprietà pubbliche;”.

Conseguentemente il comma 2 deve essere modificato nel modo seguente:

“2. Nei casi cui alla lettera e) del comma 1, l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare, *gap filler*, servizio di accesso radio, servizi internet e similari è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della



popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.”.

Conseguentemente nell'articolo 3 precedente è necessario inserire la **definizione di “gap filler”**.

Con specifico riferimento al comma 1, lettera e), si osserva che la legge quadro n. 36 del 2001 sulla protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici e il successivo DPCM 8 luglio 2003 hanno disposto i limiti da osservare nell'installazione di impianti radiomobili per garantire la popolazione dalle emissioni elettromagnetiche. In particolare, la normativa citata stabilisce limiti precauzionali (6 volt/metro) *ad hoc* in caso di installazione di impianti mobili in prossimità dei luoghi adibiti - come quelli indicati alla sopra richiamata lettera e) - a permanenze umane prolungate (superiori alle 4 ore). Pertanto, la protezione della salute umana dall'esposizione ai campi elettromagnetici è già tutelata dalla previsione di particolari valori di attenzione, mentre risultano illegittime le disposizioni che, riferendosi alla destinazione d'uso di edifici, vietano l'installazione di impianti mobili su particolari edifici.

Comma 4

Quale esempio delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni elettromagnetiche si può citare il *power control* e la trasmissione discontinua, tecnologie ampiamente in esercizio sulle reti radiomobili.

Articolo 12 - Azioni di risanamento

Comma 1

Come per le altre occasioni, al comma 1 dopo le parole “superamento dei limiti” si propone di inserire le parole “**di esposizione**” e dopo le parole “dei valori” introdurre le parole “**di attenzione**”.

Articolo 13 - Funzioni di vigilanza e controllo

Comma 1

I controlli devono anche garantire che non vi siano variazioni delle condizioni al contorno non autorizzate (abusivismi) e che le autorizzazioni rilasciate per un sito non pregiudichino la situazione preesistente del sito stesso. Inoltre le funzioni di vigilanza devono garantire l'intervento a partire dalle ultime condizioni riscontrate a norma. A tal fine le eventuali azioni di risanamento devono essere solo a carico di coloro che hanno apportato variazioni a partire dalle condizioni a norma. Ciò vale anche per le variazioni delle condizioni al contorno.



Pertanto si propone nel comma 2 di aggiungere, in fine, dopo la lettera c) la seguente:

“d) il mantenimento delle condizioni al contorno e che le successive autorizzazioni non alterino le condizioni di conformità del sito.”.

Commi 5 e 6

Gli oneri dei controlli, di norma annuali, sono posti a carico dei gestori degli impianti e ammontano alla misura stabilita per i costi di cui alla carta dei servizi e delle attività prevista dalla legge regionale sull'ARPAT. Tali oneri non dovrebbero essere a carico dei gestori. Le emittenti radiotelevisive, oltretutto, devono garantire il mantenimento dei parametri degli impianti, impianti tra l'altro verificati periodicamente dall'Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Si sottolinea che proprio in Toscana quando l'ARPAT effettua questi controlli non avvisa e non convoca neanche i gestori che poi però devono pagare le fatture senza neanche aver potuto preventivamente mettere in *budget* tali spese. Inoltre le emittenti sono destinatarie di fatture di spesa senza una previsione e senza neanche aver potuto tra l'altro partecipare in contraddittorio alle misure.

Non è chiaro il concetto di controlli di “norma annuali”. Qualora dovessero intendersi riferiti ad ogni impianto, gli oneri relativi sarebbero fortemente penalizzanti, oltre che inutili, per coloro che hanno un numero elevato di impianti.

Articolo 14 - Sanzioni amministrative

Comma 6

Il comma 6 afferma che il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 36 del 2001. In tal caso l'Amministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione, ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'articolo 12.

Si dovrebbe inserire una specifica eccezione per gli impianti radiotelevisivi che operano in concessione e per i quali il gestore ha l'obbligo di mantenere i parametri tecnici autorizzati dal Ministero. Il gestore dovendo adempiere alla concessione ministeriale se riducesse o modificasse di sua iniziativa l'impianto sarebbe passibile di altra sanzione da parte del Ministero.



Articolo 15 - Disposizioni attuative

Comma 3 ed introduzione del comma 3-bis

E' necessario salvaguardare il lavoro svolto sinora dalle imprese di telecomunicazione e di radiotelevisione modificando l'articolo 15, onde scongiurare nuovi adempimenti di fatto inutili.

Il comma 3 contiene un adempimento per i gestori degli impianti, da realizzarsi entro sessanta giorni, relativamente al programma di sviluppo comunale degli impianti. Coerentemente con quanto già esposto all'articolo 9, cioè l'inutilità di tale adempimento per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per gli altri gestori radiotelevisivi, si dovrebbe escludere tali soggetti dall'onere di presentare alla Regione il programma di sviluppo della rete, così come verrebbe escluso dall'articolo 9.

Dopo il comma 3, si propone di inserire il seguente comma:

“3-bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione invia ai comuni l’elenco degli impianti già censiti al catasto ai sensi della legge regionale n. 54 del 2000 per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 10. I comuni entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione regionale rilasciano ai gestori degli impianti la prescritta autorizzazione.”.

Di conseguenza si propone di modificare il comma 4 nel modo seguente:

“4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della prescritta autorizzazione i titolari di concessione o di altro titolo autorizzativo per l’esercizio degli impianti appongono l’etichetta di cui al comma 5 dell’articolo 10.”.

Questa disposizione – come detto sopra nel paragrafo relativo all’articolo 10 - sembrerebbe in contrasto con l’articolo 10, comma 5, che richiamando l’articolo 9, comma 7, della legge n. 36 del 2001 sembra escludere gli impianti di telefonia mobile dall’obbligo di apporre l’etichetta informativa (che viene limitato agli elettrodotti e agli impianti di radiodiffusione). **Le due disposizioni pertanto andrebbero coordinate.**

Articolo 16 - Piano di risanamento

Riguardo alla delocalizzazione degli impianti non sono in linea con i criteri stabiliti all’articolo 11, valgono le medesime considerazioni, già riportate, relativamente al fatto che i comuni non possono individuare a priori le aree del loro territorio in cui l’installazione degli impianti è condizionata o addirittura vietata. Andrebbe specificato che il piano di risanamento deve tener conto delle esigenze di copertura degli operatori che, in caso in cui la riduzione a conformità in loco non sia possibile garantendo la qualità del servizio, i comuni devono avere l’obbligo di individuare, mediante gli strumenti urbanistici, un sito



tecnologico alternativo che consenta agli operatori di svolgere la loro attività garantendo il servizio alla popolazione.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie

Comma 3

Il comma 3 afferma: “I titolari degli impianti privi di autorizzazione comunale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e che non abbiano procedimenti autorizzatori pendenti ai sensi degli stessi articoli, presentano domanda di autorizzazione di cui all’articolo 10 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”.

Non è chiaro se gli impianti esistenti, dichiarati ed inseriti dai gestori nel catasto della delibera del 2004 e nei successivi aggiornamenti annuali vengono considerati autorizzati. Dato che la maggior parte degli impianti radiotelevisivi sono precedenti al decreto legislativo n. 259 del 2003 si auspica che in tal caso non sia richiesta la presentazione di una nuova pratica di autorizzazione. Con l’attuale formulazione potrebbe esserci il rischio che le infrastrutture autorizzate prima dell’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche debbano essere nuovamente autorizzate. E’ indispensabile chiarire questo aspetto: **si propone che gli impianti esistenti, così come per la documentazione già presentata dai gestori per il catasto, siano da considerarsi autorizzati.**

12 novembre 2009